



**Dipartimento Infrastrutture
Servizio Difesa del Suolo**

**REGOLAMENTO E
DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI**

**IN MATERIA DI
DEMANIO IDRICO**

Delibera Consiglio Provinciale n. 200 del 3 novembre 2005

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

[Art. 1](#) Oggetto, finalità e ambito territoriale di applicazione

[Art. 2](#) Normativa di riferimento

[Art. 3](#) Definizioni

[Art. 4](#) Attività soggette a rilascio di atti di concessione

[Art. 5](#) Attività soggette a rilascio di atti di autorizzazione

CAPO II – LE CONCESSIONI DEMANIALI PER L'OCCUPAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI AREE APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO - PROCEDURE

[Art. 6](#) Domanda di concessione

[Art. 7](#) Determinazione dei tempi del procedimento

[Art. 8](#) Acquisizione pareri

[Art. 9](#) Accertamenti e sopralluoghi

[Art. 10](#) Istanze soggette a procedure di compatibilità ambientale e a valutazione di impatto ambientale

[Art. 11](#) Il provvedimento di concessione demaniale per occupazione di aree appartenenti al demanio idrico

[Art. 12](#) Il disciplinare del provvedimento di concessione

[Art. 13](#) Durata della concessione

[Art. 14](#) Deposito cauzionale

[Art. 15](#) Il canone demaniale

[Art. 16](#) Il provvedimento di diniego della concessione

[Art. 17](#) Il provvedimento di assenso all'anticipata occupazione dell'area demaniale

[Art. 18](#) Istanza di rinnovo della concessione

[Art. 19](#) Subingresso nell'atto di concessione

[Art. 20](#) Variazioni al contenuto della concessione

[Art. 21](#) Cause di estinzione dell'atto di concessione che operano automaticamente in forza di un fatto giuridico in senso stretto

[Art. 22](#) Cause di estinzione che operano in forza di un atto del concessionario e di una pronuncia dichiarativa della P.A. – La Decadenza

[Art. 23](#) Cause di estinzione che operano in forza di una pronuncia dichiarativa della P.A. – La Revoca

[Art. 24](#) Cause di estinzione per volontà del concessionario – La rinuncia

[Art. 25](#) Limitazione o sospensione dell'esercizio della concessione

[Art. 26](#) Le opere edificate alla scadenza temporale dell'atto di concessione

[Art. 27](#) Sanzioni per omesso pagamento del canone

[Art. 28](#) Altri provvedimenti sanzionatori

CAPO III – GLI ATTI DI AUTORIZZAZIONE - PROCEDURE

[Art. 29](#) Ambito di applicazione

[Art. 30](#) Istanza di autorizzazione

[Art. 31](#) Determinazione dei tempi del procedimento

[Art. 32](#) Acquisizione pareri

[Art. 33](#) Accertamenti e sopralluoghi

[Art. 34](#) Provvedimento di autorizzazione

[Art. 35](#) Il provvedimento di diniego dell'autorizzazione

[Art. 36](#) Voltura nell'autorizzazione

[Art.37](#) Limitazione o sospensione dell'esercizio dell'attività oggetto del provvedimento di autorizzazione

[Art. 38](#) Cause di estinzione del provvedimento di autorizzazione

[Art. 39](#) Provvedimenti sanzionatori

CAPO IV

[Art. 40](#) Disposizione finale

[Art. 41](#) Norme transitorie

[NOTE](#)

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto, finalità e ambito territoriale di applicazione

1. Le presenti disposizioni disciplinano i procedimenti amministrativi concernenti il rilascio di atti di concessione demaniale e di atti autorizzativi in materia di demanio idrico, nel rispetto della normativa vigente e dei principi aventi ad oggetto la gestione e la tutela del demanio statale.
2. L'ambito di applicazione del presente atto dispositivo è il territorio della Provincia di Lucca, nonché le pertinenze idrauliche ubicate al di fuori di esso ma assegnate alla competenza di questa Amministrazione.
3. Le presenti disposizioni non riguardano i procedimenti amministrativi aventi ad oggetto gli istituti afferenti la c.d. "dominicalità" dei beni del demanio idrico, quali:
 - a) La delimitazione dei beni demaniali;
 - b) L'ampliamento dei beni demaniali;
 - c) La destinazione dei beni demaniali ad altri fini pubblici;
 - d) L'esclusione di zone dal demanio (c.d. sdemanializzazione);
 - e) L'incameramento di beni privati al pubblico demanio idrico.Detti procedimenti amministrativi permangono nella competenza per materia dell'Amministrazione Finanziaria, in qualità di soggetto proprietario dei beni del demanio statale.
4. Le superfici interessate al seguente Regolamento sono:
 - le superfici assegnate alle vie navigabili;
 - le superfici assegnate al Demanio Regionale delle opere di Bonifica;
 - le superfici di Bonifica di competenza;
 - le superfici assegnate al Demanio idrico.

Art. 2. Normativa di riferimento

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per il rilascio dei titoli concessori ed autorizzativi relativi ad occupazione di area demaniale, nel rispetto delle norme poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi relativi e dei principi desumibili della legislazione statale e regionale in materia, nonché dei piani di tutela approvati dagli enti o Autorità competenti, ed in particolare dalle seguenti disposizioni:
 - *R.D. n. 523/1904 Testo unico delle disposizioni di Legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie;*
 - *R.D. n. 2440/1923 Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;*
 - *R.D. n. 827/1924 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;*
 - *Circolare Ministero Lavori Pubblici Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici del 18/03/1936 n. 11827 recante Istruzioni sull'applicazione del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici;*
 - *Codice Civile;*
 - *R.D. n. 2669/1937 Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1° e 2° categoria e delle opere di bonifica;*
 - *Legge n. 1501 del 21/12/1961 Adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanonici dovuti agli Enti Locali ai sensi della L. 21/01/1949 n.8;*
 - *Legge n. 281 del 16/05/1970 Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni e statuto ordinario;*
 - *L.R. n. 2 del 30/12/1971 Istituzione dei tributi propri della Regione;*
 - *Legge n. 692 del 01/12/1981 Conversione in Legge con modificazioni del D.L. 02/10/81 n.546;*

- *Legge n. 431 del 08/08/1985 Conversione in Legge con modificazioni, del D.L. 27/06/85 n.312 recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazione dell'art.82 del DPR 24/07/1977 n.616;*
- *Legge n. 349 del 08/07/1986 Istituzione Ministero dell' Ambiente e norme in materia di danno ambientale;*
- *Legge n. 390 del 11/07/1986 Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici;*
- *D.M. 25/02/1987 Criteri e modalità per la concessione e la locazione di beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato in favore di enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, nonché di enti ecclesiastici, civilmente riconosciuti, della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose;*
- *Legge n. 183 del 18/05/1989 Norme per il riassetto operativo e funzionale della Difesa del suolo;*
- *Legge n. 165 del 26/06/1990 Conversione in Legge, con modificazioni, del D. L. 27/04/90 n.90;*
- *D.M. 20/07/1990 Rideterminazione canoni, proventi diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del Demanio o del patrimonio disponibile dello Stato;*
- *Legge n. 241 del 07/08/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;*
- *Legge n. 331 del 12/11/1990 Conversione in Legge con modificazioni, del D.L. 15/09/90 n.261 recante disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato;*
- *L.R. n. 34 del 05/05/1994 Norme in materia di bonifica;*
- *Legge n. 36 del 05/01/1994 Disposizioni in materia di risorse idriche;*
- *Legge n. 37 del 05/01/1994 Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche;*
- *Legge n. 109 del 11/02/1994 Legge Quadro in materia di Lavori Pubblici;*
- *D.Lgs. n. 490 del 08/08/1994 Disposizioni attuative della L.17/01/94 n.4;*
- *L.R. n. 81 del 21/07/1995 Norme di attuazione L. 05/01/94 n. 36 disposizioni in materia di risorse idriche;*
- *Legge n. 59 del 15/03/1997 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e Enti Locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;*
- *D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e Enti Locali in attuazione del Capo I della L.15/03/1997 n.59;*
- *L.R. n. 79 del 03/11/1998 Norme per l'applicazione delle valutazioni di impatto ambientale;*
- *L.R. n. 88 del 01/12/1998 Attribuzione agli Enti Locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. 31/03/1998 n.112;*
- *L.R. n. 91 del 11/12/1998 Norme per la Difesa del suolo;*
- *D.P.R. n. 252 del 03/06/1998 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia;*
- *D.M. n. 258 del 02/03/1998 Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato;*
- *D.M. n. 20/03/1998 Aggiornamento dei canoni annui per l'utenza di acqua pubblica ai sensi dell'art. 18 della L.05/01/1994 n.36;*
- *L.R. n.9 del 06/02/1998 Attribuzione funzioni amm.ve in materia di agricoltura, foreste,caccia,pesca,sviluppo rurale,agriturismo,alimentazione conferite alla Regione dal D.Lg.vo143/97;*
- *D.Lgs. n. 96 del 30/03/1999 Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed Enti Locali a norma dell'art. 4 comma 5 della L. 15/03/1997 n.59;*
- *Legge n. 136 del 30/04/1999 Norme per il sostegno ed il rilascio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale;*
- *Decreto del Presidente della Repubblica n.238/99 Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della L. 36/94 in materia di risorse idriche;*

- *D.P.R. n. 554 del 21/12/1999 Regolamento di attuazione L.109 del 11/02/94 Legge Quadro in materia di lavori pubblici e successive modificazioni;*
- *D.M. n. 145 del 19/04/2000 Regolamento recante il Capitolato generale d'appalto dei LL.PP ai sensi dell'art. 3 comma 5 della L. 11/02/1994 n.109 e successive modificazioni;*
- *D.Lgs. n. 258 del 18/08/2000 disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. n.152 del 11/05/99 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;*
- *D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 Testo unico delle Leggi sull'ordinamento Enti Locali;*
- *D.P.C.M. 12/10/2000 Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni e agli Enti Locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di demanio idrico;*
- *D.P.C.M. 13/11/2000 Criteri di ripartizione tra le Regioni e tra gli Enti Locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs. 31/03/1998 n.112, in materia di energia, miniere e risorse geotermiche;*
- *D.P.C.M. 22/12/2000 Trasferimento beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs. 31/03/1998 n.112 alla Regione Toscana e agli enti locali della regione;*
- *D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa ;*
- *L.R. n. 01 del 16/01/2001 Modifiche alla L.R. 9 del 06/02/98 concernente l'attuazione del D.Lgs. 04/06/1997 n.143 e alle LL.RR. 03/11/1998 n.77, 26/11/1998 n.85, 01/12/1998 n.87, 01/12/1998 n.88 e 11/12/1998 n.91 concernenti l'attuazione del D.Lgs. 31/03/1998 n.112 in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli Enti Locali;*
- *D.P.R. n. 327 del 08/06/2001 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità;*
- *D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;*
- *Reg. CEE 2078 Regolamento del Consiglio relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale (30/06/1992);*
- *Reg. CEE 2080 Regolamento del Consiglio che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo (30/06/1992).*

Art. 3. Definizioni

1. Al fine del presente Regolamento si intende per:
 - *argine*: quei rilievi costituiti da terra per contenere le acque correnti tra gli alvei onde impedirne il dilagare;
 - *sponda*: le terre fra le quali è incassato il fiume;
 - *alveo di un fiume*: il solco per il quale scorre o l'invasamento che il fiume occupa durante le piene ordinarie (come piena ordinaria si assume la portata calcolata con le formule e le metodologie accettate in idraulica fluviale e/o proposte eventualmente dai progettisti anche nei coefficienti sperimentali verificate ed accettate dall'ufficio corrispondente ad un tempo di ritorno pari a 5 anni);
 - *area golenale*: quello spazio di campagna interposto tra l'argine maestro e la ripa che serve per rendere più ampia la sezione di deflusso delle acque, per preservare gli argini dalla corrosione, per somministrare il terreno in caso di occorrenza e per rialzare o rinfiancare l'arginatura;
 - *area di pertinenza idraulica*: l'area limitrofa ai così d'acqua interessata al buon regime delle acque pubbliche con la difesa e conservazione delle sponde;
 - *demanio idroviario*: il demanio posto sulle aste fluviali naturali o artificiali con primario uso strumentale della navigazione o ad essa pertinente ed in particolare il demanio portuale sito su tali aste;
 - *demanio della navigazione interna*: la superficie navigabile delle acque lacuali e fluviali, nelle aree prospicienti a terra con le relative pertinenze intendendo per tali aree strutture, fabbricati ed ogni quant'altro è necessariamente funzionale all'esercizio della navigazione.

Art. 4. Attività soggette a rilascio di atti di concessione

1. Sono soggetti a concessione ai sensi del R.D. 523/1904 tutti gli interventi aventi per oggetto:
 - a) L'occupazione e l'utilizzazione di aree appartenenti al demanio idrico, per la realizzazione di opere e manufatti;
 - b) L'occupazione e l'utilizzazione di aree appartenenti al demanio idrico, ad uso residenziale, commerciale, industriale, agricolo o per pubblica utilità (es. concessione per pioppicoltura, per colture agricole varie e orti, per piscicoltura, per sfalcio d'erba nelle pertinenze idrauliche, per installazione di punti d'ormeggio con struttura fissa o facilmente amovibile);
 - c) L'occupazione e l'utilizzazione di aree appartenenti al demanio idrico per il conseguimento dell'accesso diretto ed esclusivo a proprietà private attraverso opere eseguite su corsi d'acqua, per uso industriale, commerciale, agricolo, residenziale o di pubblica utilità;
 - d) L'occupazione e l'utilizzazione di aree appartenenti al demanio idrico ai fini dell'attività di copertura di corsi d'acqua;
 - e) L'occupazione e l'utilizzazione di aree appartenenti al demanio idrico per la costruzione e/o la manutenzione di ponti e viadotti, ed altre opere similari catalogate di pubblica utilità;
 - f) L'occupazione e l'utilizzazione di aree appartenenti al demanio idrico per l'installazione di condutture di qualsiasi tipo per gli attraversamenti di qualsiasi lunghezza, aerei o sotterranei;
 - g) L'occupazione e l'utilizzazione di aree appartenenti al demanio idrico per l'installazione di condutture parallele ai corsi d'acqua, quali percorrenze sotterranee ed aeree;
 - h) L'occupazione e l'utilizzazione di aree appartenenti al demanio idrico per la costruzione ed il mantenimento di chiuse, pescaie ed opere similari rivolte ad interferire con il deflusso dei corsi d'acqua;
 - i) L'occupazione di breve durata di aree appartenenti al demanio idrico con cantieri o con opere di piantumazione;
 - j) L'occupazione di breve durata di aree appartenenti al demanio idrico per manifestazioni ludiche, sportive, culturali, ricreative ecc.

Art. 5. Attività soggette a rilascio di atti di autorizzazione

1. Nell'ambito dell'attività di gestione del demanio idrico sono soggetti ad autorizzazione, ai sensi del R.D. 523/1904, gli interventi realizzati dal privato nell'ambito di beni di sua proprietà o sui quali eserciti diritti reali se questi ricadono all'interno delle pertinenze idrauliche o vi interferiscono anche parzialmente come:
 - piantumazioni di qualsiasi tipo;
 - realizzazione di recinzioni e muri di cinta;
 - posa in opera di condutture aeree e sotterranee;
 - scavi e depositi di qualsiasi tipo;
 - costruzioni di qualsiasi tipo;
 - opere di prelievo e sversamento in corpi idrici ai sensi della Legge 36/94 e D.Lgs. 258/2000;
 - attività varie anche a carattere provvisorio.
2. Qualora le predette attività soggette ad atto autorizzativo, abbiano ad oggetto i beni del demanio idrico, l'atto di autorizzazione dovrà essere parte integrante dell'atto di concessione demaniale.
3. Qualora sia riscontrabile il carattere dell'urgenza ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza dell'opera idraulica esistente, è consentito, senza il preventivo rilascio di un atto autorizzativo al riguardo, l'espletamento degli interventi al riguardo, quali:
 - a) Riparazioni a condutture di acqua e gas;
 - b) Riparazioni a linee telefoniche ed elettriche;
 - c) Riparazioni a tutte quelle strutture risultanti pericolanti che in caso di cedimento possano comportare riflessi negativi per il regolare deflusso delle acque e/o per la fornitura di un servizio pubblicoGli interventi di cui sopra devono essere comunicati tempestivamente in forma scritta all'Amministrazione Provinciale .

CAPO II

Le concessioni demaniali per l'occupazione e l'utilizzazione di aree appartenenti al demanio idrico Procedure

Art. 6 Domanda di concessione

1. Il procedimento amministrativo relativo al rilascio di atto di concessione demaniale avente ad oggetto qualsiasi occupazione ed utilizzazione di aree appartenenti al demanio idrico, così come specificato dal disposto dell'art. 4, è avviato ad iniziativa di parte, con la presentazione dell'apposita istanza, in triplice copia, una delle quali in bollo, salvo esenzioni di legge.
2. Può presentare istanza di concessione demaniale idrica ai fini della occupazione e dell'utilizzazione di aree appartenenti al demanio idrico, chiunque (persone fisiche in forma singola o associata, persone giuridiche di diritto pubblico o di diritto privato) rappresenti all'Amministrazione una necessità di utilizzazione delle stesse. L'istanza, indirizzata all'Amministrazione Provinciale, deve essere firmata dal soggetto richiedente, e deve contenere i seguenti elementi:
 - *dati identificativi del soggetto richiedente;*
 - *oggetto della richiesta;*
 - *identificazione dell'area demaniale interessata;*
 - *misura della superficie dell'area demaniale oggetto della richiesta;*
 - *motivazione della richiesta e scopo della concessione;*
 - *durata della occupazione dell'area demaniale;*
 - *eventuale realizzazione di opere/manufatti insistenti sull'area interessata;*
3. All'istanza di concessione demaniale di cui sopra, il soggetto richiedente deve allegare la seguente documentazione, in 3 copie:
 - *Planimetria Catastale (NCT) e Planimetria Catastale Aggiornata (VAX) dell'area interessata in scala 1:2.000;*
 - *Certificazione di destinazione urbanistica della zona, nonchè Stralcio del Piano Regolatore Generale e delle norme relative all'area ed alla zona interessata dall'intervento (nel caso di volontà di realizzazione di opere/manufatti insistenti sull'area oggetto della richiesta di concessione demaniale idrica), ai fini della compatibilità dell'intervento con il Piano Regolatore Comunale e conseguentemente con il Piano Territoriale di Coordinamento;*
 - *Relazione tecnica descrittiva dell'eventuale intervento, a firma di un professionista abilitato ai sensi di legge;*
 - *Documentazione progettuale dell'eventuale intervento, a firma di un professionista abilitato ai sensi di legge;*
 - *Documentazione fotografica dell'area demaniale interessata;*
 - *Corografia su "carta tecnica regionale" (CTR) in scala 1:5.000 del corso d'acqua interessato;*
 - *Sezioni trasversali di progetto delle eventuali opere/manufatti da realizzare;*
 - *Sovrapposizione del progetto delle eventuali opere/manufatti da realizzare con la planimetria catastale e l'esatta quantificazione delle aree di proprietà demaniale occupate.*
 - *Ricevuta di versamento tramite bollettino postale su c/c dell'Amministrazione Provinciale per "diritti di istruttoria e sopralluogo" (attraversamenti corsi pubblici, opera in alveo, ponti, ponticelli, pennelli e guadi, estrazione materiali inerti, ecc.).*
 - *Ogni altro documento a carattere integrativo ritenuto necessario alla trattazione della specifica istanza.*

Art. 7. Determinazione dei tempi del procedimento

1. Il Servizio preposto dell'Amministrazione Provinciale, ricevuta l'istanza, trasmette all'intestatario comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni. Se la domanda risulta completa e non è necessaria l'acquisizione di pareri di altri enti o l'effettuazione di sopralluogo, il provvedimento di assenso o di diniego al rilascio della concessione è rilasciato entro 60 gg. dal ricevimento dell'istanza suddetta; altrimenti, entro 45gg. dal ricevimento dell'istanza, vengono richieste le integrazioni e i pareri necessari.
2. La richiesta di integrazione interrompe i tempi del procedimento che decorrono nuovamente dal ricevimento delle integrazioni richieste. Qualora nel termine massimo di 60 gg. dal ricevimento della comunicazione di richiesta integrazione, il soggetto istante, senza giustificata motivazione, non provveda in merito, il Servizio procede al diniego comunicandolo all'interessato.
3. Quando la pratica è integrata l'ufficio competente ha 60 gg. di tempo per organizzare ed effettuare il sopralluogo se necessario.
4. Qualora, vista la domanda, risultino necessari pareri di altri Enti, i termini temporali del procedimento si interrompono per un periodo massimo di 30 gg..

Art. 8. Acquisizione Pareri

1. Il Servizio, attraverso il responsabile del procedimento, individua, in rapporto alla tipologia, alle caratteristiche delle opere/manufatti da edificare ed alla ubicazione delle aree richieste in concessione, i pareri da richiedere a supporto dell'istruttoria ed ai fini dell'accoglimento o del diniego della richiesta.
2. Le Autorità preposte all'attività di amministrazione consultiva in ordine ai procedimenti amministrativi di cui al presente Capo, sono:
 - *Agenzia del Demanio territorialmente competente*, in ordine ai risvolti interessanti la proprietà demaniale, nonché la durata della concessione;
 - *Enti Parco*, per quanto concerne le aree ubicate all'interno di Parchi o di Aree Protette;
 - *Autorità Militari territorialmente competenti*, in ordine ai risvolti che il rilascio della concessione comporterebbe per eventuali aree (limitrofe a quelle interessate) che facciano parte del demanio militare;
 - *Amministrazione Comunale/i territorialmente competente/i*, in ordine alla conformità dell'istanza rispetto a previsioni aggiornate della/e pianificazione/i strutturale/i;
 - *Autorità di Bacino*;
 - *Agenzia Provinciale del Turismo territorialmente competente*, per i risvolti che l'accoglimento di una specifica istanza comporterebbero per l'attività imprenditoriale turistica nella zona di riferimento;
 - *Ogni altro Soggetto Pubblico*, il cui parere sia considerato dal responsabile del procedimento, quale elemento utile ai fini istruttori
3. I suddetti pareri sono resi, da parte dei Soggetti preposti, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, è possibile l'emanazione del provvedimento senza attendere l'esito della pronuncia consultiva stessa.

Art. 9. Accertamenti e Sopralluoghi.

1. Gli accertamenti ed i sopralluoghi relativi alle istanze di concessione per occupazione di beni del Demanio Idrico sono effettuati a discrezione del responsabile del procedimento, qualora detti strumenti di conoscenza vengano ritenuti tecnicamente indispensabili al fine di una corretta valutazione del procedimento amministrativo.
2. I sopralluoghi sono concordati con il richiedente solo in caso di ravvisata necessità e complessità dell'istanza.

3. Circa l'esito del sopralluogo viene redatto apposito verbale, contenente il nominativo dei partecipanti, in quale veste sono intervenuti e le loro eventuali osservazioni in merito. Il verbale deve essere sottoscritto dai soggetti intervenuti al sopralluogo.

Art. 10. Istanze soggette a procedura di compatibilità ambientale ed a valutazione di impatto ambientale

1. Le istanze di concessione demaniale idrica e/o i progetti delle opere di presa ed accessorie soggetti alla procedura di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 349/1986, sono istruite ai sensi delle presenti disposizioni soltanto a seguito della presentazione della positiva pronuncia di compatibilità ambientale da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.
2. Le istanze di concessione demaniale idrica e/o i progetti delle opere di presa e accessorie soggetti a procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) ai sensi della L.R. n. 79/1998, una volta avviata l'istruttoria da parte del Servizio, sono inviate con tutta la documentazione allegata all'Amministrazione competente per la V.I.A., sospendendo il procedimento in attesa delle determinazioni al riguardo.

Art. 11 Il provvedimento di concessione demaniale per occupazione di aree appartenenti al demanio idrico.

1. Il Provvedimento di concessione demaniale avente ad oggetto l'occupazione e l'utilizzazione di aree appartenenti al demanio idrico, è disposto con Determinazione Dirigenziale del Servizio competente dell'Amministrazione provinciale, che approva inoltre l'eventuale progetto definitivo degli interventi previsti sulle aree stesse e il disciplinare di cui all'articolo successivo, determinando al contempo la misura del canone annuo da versare da parte del soggetto concessionario.
2. Il Provvedimento di cui sopra, insieme al contenuto del disciplinare, è pubblicato all'albo pretorio ed è notificato al soggetto concessionario.

Art. 12. Il disciplinare del provvedimento di concessione.

1. Il disciplinare del provvedimento di concessione prevede le condizioni e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra l'Amministrazione concedente ed il soggetto concessionario.
2. Il disciplinare di concessione contiene, i seguenti elementi:
 - *I dati identificativi del soggetto concessionario;*
 - *La superficie di area demaniale occupata espressa in metri quadri;*
 - *L'uso o gli usi cui l'occupazione è rivolta;*
 - *Nell'ipotesi in cui la concessione riguardi oltre all'area anche opere già passate in proprietà del demanio idrico, ciò deve essere esplicitato in modo ben chiaro in quanto l'oggetto in tal caso sarà sia il suolo demaniale che le opere demaniali, con riflessi diretti sull'ammontare del canone;*
 - *La localizzazione e la descrizione degli interventi da eseguire;*
 - *I termini entro i quali il concessionario deve iniziare ed ultimare gli interventi;*
 - *Il termine d'inizio della concessione;*
 - *La durata della concessione (secondo i limiti di cui al disposto dell'art. 13);*
 - *Lo scopo della concessione;*
 - *Le modalità ed i termini per la richiesta di rinnovo della concessione;*
 - *L'importo del canone annuo e la sua decorrenza;*
 - *Le modalità di esercizio della concessione;*
 - *L'importo del deposito cauzionale da versare a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione (ai sensi dei principi di cui all'art. 14);*
 - *La data di scadenza del pagamento del canone annuo;*

- *Le eventuali condizioni speciali e/o prescrizioni cui è subordinata la concessione ai fini dell'interesse pubblico e di quello dei terzi;*
- *L'obbligo di collocazione del cartello identificativo della concessione in prossimità dell'area oggetto della stessa, con le modalità indicate dal servizio competente;*
- *La corresponsione dell'indennizzo, qualora sia previsto in caso di revoca della concessione.*

3. Il soggetto concessionario verrà invitato dal responsabile del procedimento, mediante comunicazione scritta, contestualmente alla comunicazione del provvedimento di concessione, ad effettuare i seguenti pagamenti quali presupposti per la sottoscrizione del disciplinare stesso:

- *deposito cauzionale*
- *prima annualità del canone*
- *somma necessaria per il pagamento dell'imposta di registro*
- *prescritta imposta di bollo (presentazione delle conteggiate marche da bollo) sul disciplinare di concessione ed eventuali altri allegati*
- *eventuale importo integrativo delle spese d'istruttoria sostenute dall'Amministrazione.*

Nella lettera di invito, cui è allegato il disciplinare, sono indicati il luogo e la data fissati per la sua sottoscrizione.

4. Dopo la sottoscrizione del disciplinare da parte del concessionario e del Dirigente del servizio competente, quest'ultimo provvede a trasmettere tre originali (in bollo) all'Ufficio del Registro, due dei quali verranno restituiti all'Amministrazione con l'attestazione dell'avvenuta registrazione. Copia del disciplinare con gli estremi di registrazione sono notificati all'interessato.
5. La mancata sottoscrizione del disciplinare entro i termini prescritti, senza giustificato motivo, comporta la decadenza della concessione.

Art. 13 Durata della concessione.

1. Ai fini della determinazione della durata del provvedimento di concessione demaniale, si deve aver riguardo ai seguenti elementi:
- *L'utilizzo del bene demaniale;*
 - *La tipologia e la complessità degli interventi previsti;*
 - *Il Piano di ammortamento dei costi degli interventi da realizzare;*
 - *La richiesta formulata dal soggetto istante.*

2. Indicativamente la durata della concessione a carattere permanente relativa all'esecuzione di opere non di pubblica utilità è indicata a discrezione degli stessi richiedenti, tra un periodo minimo di anni 1 (uno) e massimo di anni 19 (diciannove).

Indicativamente la durata della concessione relativa all'esecuzione di opere di pubblica utilità è compresa in un periodo minimo di anni dieci e massimo di anni trenta.

Rimane, comunque e sempre, a discrezione dell'Amministrazione la valutazione di una diversa durata a seconda del singolo provvedimento concessorio.

Resta stabilita comunque l'applicazione della rivalutazione annuale del canone in base all'aggiornamento delle tariffe stabilito con atto proprio dell'Amministrazione ai sensi della L.R. 01/2001.

Art. 14 Deposito cauzionale

1. Nelle fattispecie concernenti gli atti di concessione, la Provincia potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale, il cui ammontare sarà variabile contestualmente al grado di rilievo degli obblighi assunti dal concessionario, al valore del bene demaniale concesso, ed alla particolare tipologia della concessione stessa; ciò al fine di garantire l'Amministrazione concedente sul soddisfacimento di tutti i suoi crediti, sul rimborso delle spese eventualmente anticipate in caso di inottemperanza del concessionario, e

soprattutto sulla possibilità di eseguire quei lavori che improvvisamente dovessero rendersi necessari per avere il concessionario contravvenuto ai propri obblighi.

2. L'importo del deposito cauzionale, da versare in denaro, in nessun caso potrà essere inferiore ad una cifra corrispondente ad una annualità di canone.
Dovrà sempre determinarsi, nel disciplinare dell'atto di concessione, che in tutti i casi in cui l'Amministrazione, in dipendenza delle condizioni contenute nel disciplinare, prelevi somme dal deposito cauzionale, queste dovranno essere reintegrate dal concessionario entro un congruo termine.
3. La restituzione dei depositi cauzionali versati in garanzia degli obblighi assunti dai soggetti concessionari con gli atti di concessione dei beni demaniali idrici deve essere prevista con Determinazione del Dirigente del servizio una volta terminata la concessione e successivamente alla constatazione dell'adempimento da parte del concessionario di tutti gli obblighi nascenti dal relativo atto di concessione.
4. Per gli obblighi assunti con gli Atti di Anticipata Occupazione (di cui all'art. 17), i depositi cauzionali sono regolamentati con specifiche disposizioni.
5. La Provincia potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale a garanzia delle eventuali ripercussioni di ordine economico che dovessero ricadere sull'Ente sulla base di possibili danni al demanio idrico che comportino interventi di rimessa in pristino stato del bene.

Art. 15 Il Canone demaniale

1. Per ogni utilizzazione del demanio idrico, deve essere corrisposto dal soggetto utilizzatore un canone annuale, il cui importo varia a seconda del tipo di utilizzazione del bene, secondo parametri determinati da apposito regolamento cui si rimanda, con riferimento alle previsioni di leggi in materia.
2. La riscossione del canone avviene a mezzo pagamento su c.c.p. dell'Amministrazione Provinciale o in caso di affidamento del servizio a concessionario esterno con versamento su conto corrente postale direttamente intestato a quest'ultimo.
3. Il canone annuo è anticipato e non frazionabile, ed è soggetto a successivi aggiornamenti secondo le tariffe deliberate annualmente;
4. Il canone per ciascun anno è quello vigente alla data di decorrenza del pagamento per cui qualsiasi sia il giorno di decorrenza del pagamento dell'annualità, si applica il canone vigente al primo gennaio dello stesso anno solare fino alla data di scadenza dell'annualità stessa.

Art. 16 Il Provvedimento di diniego della concessione.

1. Il provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione può essere pronunciato in qualsiasi momento dell'istruttoria, sulla base delle seguenti motivazioni:
 - *Incompatibilità dell'occupazione con le previsioni di pianificazione territoriale;*
 - *Incompatibilità dell'occupazione con l'esigenza di tutela ambientale;*
 - *Incompatibilità dell'occupazione con le disposizioni vigenti in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche;*
 - *Incompatibilità dell'occupazione con l'esigenza di sicurezza idraulica del territorio;*
 - *Incompatibilità dell'occupazione con le esigenze di assetto idraulico della zona;*
 - *Incompatibilità dell'occupazione con le caratteristiche dell'area interessata;*
 - *Incompatibilità dell'occupazione con il pubblico interesse generale, così come definito dalla legislazione e dalla giurisprudenza vigente.*
2. Prima della formale adozione del provvedimento negativo, l'Amministrazione Provinciale comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Art. 17 Il Provvedimento di anticipata occupazione dell' area demaniale.

1. Nell'ipotesi di constatata effettiva ed obbiettiva urgenza dell'intervento sul suolo demaniale richiesto in concessione, nelle more della procedura di eventuale rilascio dell'atto concessorio ordinario, il Dirigente con propria determinazione dispone, entro 30 giorni dalla richiesta, circa l'adozione dei contenuti dell'Atto di Anticipata Occupazione. In tale atto è determinato l'importo dovuto a titolo di indennità di occupazione temporanea, corrispondente al futuro ammontare del canone definitivo in caso di successivo rilascio della concessione ordinaria. Detto importo e l'eventuale deposito cauzionale dovranno essere interamente corrisposti prima del rilascio della concessione.
2. Le condizioni essenziali che devono concorrere alla stipula degli atti di anticipata occupazione del suolo demaniale, per l'esecuzione delle opere/interventi su di essi, sono le seguenti:
 - a. che esista o sia riconosciuta l'effettiva ed obbiettiva urgenza dell'intervento;
 - b. che l'interessato dichiari di accettare tutte le condizioni che saranno stabilite nell'atto definitivo;
 - c. che i successivi interventi per l'esecuzione delle opere non debbano subire interruzioni, salvo casi riconosciuti di forza maggiore.
3. Gli atti di Anticipata Occupazione di zone del demanio idrico debbono essere emanati con la stessa forma prevista per il successivo eventuale atto di concessione.
4. La data dell'atto di Anticipata Occupazione di zone del demanio idrico assume importanza fondamentale, in quanto l'Atto di Concessione definitivo consequenziale eventualmente rilasciato successivamente assume validità di titolo definitivo sul bene demaniale a decorrere non dalla sua stipulazione, ma da quella dell'Atto di anticipata occupazione precedentemente stipulato.

Art. 18 Istanza di rinnovo della concessione

1. Le concessioni amministrative inerenti il Demanio Idrico si estinguono alla data stabilita sull'apposito atto di concessione. L'eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione della relativa istanza almeno sei mesi prima della data di scadenza dell'atto. L'atto di rinnovo della concessione assume la stessa forma dell'atto di concessione ed è pertanto soggetto a registrazione. L'atto di assenso o di diniego al rinnovo della concessione dovrà essere rilasciato entro la data di scadenza della concessione originaria.
2. Nel caso in cui la richiesta di rinnovo non sia inoltrata nei termini previsti, la stessa viene assoggettata al procedimento di rilascio di nuova concessione.
3. L'Amministrazione concedente ha facoltà di richiedere tutta la documentazione necessaria integrativa al fine della corretta valutazione della istanza.
4. Le istanze di rinnovo che non comportino varianti sostanziali rispetto alla precedente concessione, non sono sottoposte alla richiesta dei pareri di cui all'art. 8.
5. L'Amministrazione ha facoltà di condizionare l'esercizio della nuova concessione ad ulteriori prescrizioni, attraverso la redazione di un nuovo disciplinare.
6. La concessione non viene rinnovata qualora sopravvengano ragioni di pubblico interesse per cui viene data la preferenza ad una diversa utilizzazione del bene e, comunque quando ricorrono le motivazioni di diniego.
7. Allorché la richiesta di rinnovo comporti varianti sostanziali all'atto di concessione in scadenza, verrà seguito il procedimento istruttorio previsto per il rilascio di una nuova concessione. Per varianti sostanziali si intendono le modifiche alla concessione originaria relative a:
 - *Variazione in aumento della superficie demaniale occupata;*
 - *Modifica delle opere insistenti sul demanio;*
 - *Modifica della finalità dell'atto di concessione.*
8. L'importo del deposito cauzionale originariamente versato viene adeguato in ragione degli eventuali aggiornamenti della misura del canone, nonché delle eventuali varianti assentite.
9. Nelle more dell'emanazione del provvedimento amministrativo di rinnovo della concessione scaduta, la regolamentazione dell'occupazione dei beni demaniali in oggetto è sancita dall'atto di concessione per l'esercizio provvisorio, rilasciato senza formalità d'istruttoria direttamente dal dirigente del Servizio ed avente una durata massima di 11 mesi.

Art. 19 Subingresso nell'atto di concessione

1. Si ha subingresso nella concessione quando al concessionario originario succede nel rapporto con l'Amministrazione un nuovo soggetto, il quale assume tutte le responsabilità ed i diritti derivanti dalla concessione, mentre il primo, liberato da ogni vincolo, non può più usare né occupare il bene oggetto della concessione
2. Quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione, deve chiedere l'autorizzazione alla Provincia in qualità di autorità concedente; contestualmente nella stessa istanza il soggetto che intende subentrare al concessionario dichiara di essere pronto ad assumere la concessione alle condizioni stabilite nell'atto di concessione.
3. L'atto di subingresso, da rilasciare entro 60 giorni dalla richiesta, assume la stessa forma dell'atto di concessione ed è parimenti soggetto a registrazione.
4. Sullo stesso atto di subingresso viene presa nota del titolo su cui si basa l'istanza.
5. Il nuovo titolare della concessione sarà tenuto a corrispondere il canone, se dovuto, a partire dal primo giorno di decorrenza dell'annualità successiva a quella in cui è stato chiesto il subingresso. Fino a tale data il pagamento resterà a carico del concessionario cessante.
6. Ipotesi particolare è quella del cosiddetto subingresso mortis causa cioè in caso di decesso del concessionario; nella fattispecie gli eredi subentrano nel godimento della concessione, ma devono chiedere entro i sei mesi successivi alla data del decesso alla conferma della concessione, sotto pena di decadenza del titolo concessorio. Qualora per ragioni attinenti all'idoneità tecnica/economica degli eredi, l'Amministrazione non ritenga opportuno confermare la concessione, si applica l'istituto della revoca dell'atto concessorio. In quanto variazione soggettiva del rapporto concessorio si applicano le stesse procedure di cui sopra.

Art. 20 Variazioni al contenuto della concessione

1. Il rapporto concessorio può subire anche delle variazioni di natura oggettiva, che incidono sull'estensione ed i confini del bene oggetto della concessione, sullo scopo e durata di questa, sulla natura e dimensione delle opere/interventi da eseguire, ed infine sul canone.
2. Per il provvedimento di assenso o di diniego alla variazione del contenuto della concessione valgono l'iter e i tempi dell'atto di concessione.
3. Le modificazioni al contenuto delle concessioni, possono avvenire per concorde volontà delle parti, per fatto che non deriva dalla loro volontà, per volere dell'amministrazione concedente.
4. Variazione per concorde volontà delle parti: sono previste due diverse fattispecie e cioè che il concessionario chieda la variazione del contenuto della concessione e l'Autorità competente vi consenta o che la P.A. imponga la modifica ed il concessionario, per non vedersi revocata la concessione, l'accetti;
5. Variazione per fatto che non deriva dalla volontà delle parti: si tratta dell'ipotesi in cui per cause naturali i beni del demanio idrico assentiti in concessione subiscono modificazioni tali da restringere l'utilizzazione della concessione: il concessionario in questo caso ha diritto ad un'adeguata riduzione del canone;
6. Variazione per fatto dell'amministrazione: riguarda il caso in cui, in conseguenza di opere costruite per fini di pubblico interesse dallo Stato o da altri Enti Pubblici, l'utilizzazione sia resa in parte impossibile, e conseguentemente il concessionario ha diritto ad una riduzione del canone.
7. Qualsiasi variazione dell'atto concessorio assume la forma dell'atto originario, quale atto suppletivo allo stesso e parimenti all'atto originario è soggetto a registrazione.
8. Soltanto nel caso di variazione ad istanza del concessionario è prevista la domanda in bollo, salvo le esenzioni di legge.

Art. 21 Cause di estinzione dell'atto di concessione che operano automaticamente in forza di un fatto giuridico in senso stretto

1. I fatti giuridici in senso stretto che determinano l'estinzione del titolo concessorio sono i seguenti:
 - la morte del concessionario (qualora gli eredi non abbiano chiesto nel termine previsto la conferma della concessione);
 - la perdita della capacità giuridica del concessionario per fallimento o interdizione;
 - il venire meno dell'oggetto materiale della concessione per fatto od atto dell'Amministrazione, ovvero per cause naturali;
 - la scadenza del termine.

Art. 22 Cause di estinzione che operano in forza di un atto del concessionario e di una pronuncia dichiarativa della P.A. – La decadenza

1. Le cause che concretano ipotesi di decadenza del concessionario dal rapporto concessorio, ed al tempo stesso la risoluzione di diritto dello stesso sono:
 - la mancata realizzazione delle opere prescritte nell'atto di concessione o il mancato inizio della gestione nei termini assegnati;
 - il non uso continuato durante il periodo apposito disposto nell'atto di concessione o il cattivo uso della concessione;
 - il mutamento sostanziale, non autorizzato, dello scopo per il quale è stata assentita la concessione;
 - l'omesso pagamento del canone nel numero di almeno 2 (due) rate;
 - la mancata sottoscrizione del disciplinare di concessione nei termini previsti;
 - l'inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi e regolamenti.
2. Il provvedimento di decadenza del rapporto concessorio è dichiarato con determinazione del Dirigente del Servizio competente della Provincia.
3. Al concessionario dichiarato decaduto non spetta alcun tipo di rimborso sia per gli interventi/opere eseguiti che per le spese sostenute.

Art. 23 Cause di estinzione che operano in forza di una pronuncia dichiarativa della Pubblica Amministrazione. La revoca

1. Per specifici motivi inerenti ai pubblici usi idrici o per altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale della Pubblica Amministrazione, possono essere revocati gli atti di concessione del demanio idrico.
2. La revoca della concessione, dichiarata con determinazione del Dirigente del Servizio preposto, non dà diritto ad alcun indennizzo per il concessionario revocato salve le previsioni di legge per i miglioramenti ambientali costituiti.
3. Con la revoca parziale della concessione, si concede al concessionario la possibilità di continuare il rapporto con un'adeguata riduzione del canone proporzionale agli effetti del mancato godimento della porzione di demanio idrico revocato.
4. Il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione precedentemente rilasciata per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse.

Art. 24 Cause di estinzione per volontà del concessionario – La rinuncia

1. Il concessionario che non intenda più usufruire della concessione, è tenuto a comunicarlo al Servizio preposto della Provincia; è altresì tenuto ad eseguire tutti gli interventi necessari per la remissione in pristino

stato del bene demaniale concesso, se non diversamente disposto dalla Provincia con apposito atto a seguito della rinuncia, nonché a pagare l'intera annualità del canone relativo all'anno nel quale avviene la cessazione.

2. Nel contesto specifico, a seguito di un provvedimento di revoca parziale della concessione emanato dalla Pubblica Amministrazione, il concessionario ha facoltà di rinunciare alla concessione dandone comunicazione alla Provincia nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca.
3. La stessa facoltà spetta al concessionario anche quando l'utilizzazione della concessione sia resa impossibile in parte, in conseguenza di opere costruite per fini di pubblico interesse dallo Stato o da altri Enti Pubblici.

Art. 25 Limitazione o sospensione dell'esercizio della concessione

1. L'esercizio da parte del concessionario circa i diritti provenienti dal titolo concessorio, può essere temporaneamente limitato o sospeso per motivi di pubblico interesse.
2. Il provvedimento amministrativo indica, se prevedibile, la durata della sospensione o della limitazione, nonché le conseguenze in ordine al titolo e la sanzione amministrativa da irrogare nel caso di accertato mancato rispetto delle prescrizioni in esso contenute.
3. Qualora il provvedimento di sospensione non superi il periodo di tre mesi, il concessionario è tenuto al pagamento dell'importo totale del canone, il quale invece dovrà essere proporzionalmente ridotto per periodi di sospensione di durata superiore.

Art. 26 Le opere edificate alla scadenza temporale dell'atto di concessione

1. Le opere eventualmente erette durante la vigenza dell'atto di concessione, alla cessazione dello stesso, devono, di norma, essere rimosse a cura ed a spese del soggetto concessionario, e conseguentemente le aree devono essere rimesse in pristino stato.
2. Qualora il Servizio preposto della Provincia, nell'ambito dell'attività discrezionale tecnico-amministrativa in merito, per ragioni di pubblico interesse ritenga opportuno non obbligare il concessionario alla rimozione delle opere realizzate in aree appartenenti al demanio idrico, invia all'Agenzia del Demanio territorialmente competente, un parere motivato in ordine alla valutazione positiva circa il cd. "incameramento" delle opere stesse al demanio idrico, od al loro eventuale affidamento in gestione ad altri soggetti.
3. Nell'ipotesi in cui il soggetto concessionario ometta all'obbligo della rimessione in pristino stato dei luoghi, il Servizio preposto della Provincia procede all'esecuzione d'ufficio in merito, ponendo a carico del concessionario stesso gli oneri di spesa relativi.

Art. 27 Sanzioni per omesso pagamento del canone

1. In caso di omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 ed un massimo di euro 500,00;
2. Per omesso pagamento relativamente alle occupazioni permanenti e temporanee deve intendersi l'inadempimento protratto oltre 30 giorni decorrenti dalla scadenza stabilita per il pagamento;
3. Nel caso di versamento di canone entro 60 giorni dalla data fissata come termine di pagamento, la sanzione è ridotta nella misura pari a un terzo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione;
4. Sulle somme dovute per il canone si applicano gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere da quello successivo alla data di scadenza del pagamento del canone;
5. Il soggetto legittimato ad applicare la sanzione di cui al presente articolo è il Servizio che cura la riscossione dei canoni, o nel caso di affidamento esterno del servizio di riscossione, il soggetto concessionario del servizio, che diviene altresì responsabile diretto dell'eventuale contenzioso.

Art. 28 Altri Provvedimenti Sanzionatori

1. Ai sensi degli art.96,97,98 del R.D. 523/1904 e dell'art.19 del R.D. 2669/1937 nel caso di abusiva occupazione di aree demaniali e di mancata osservazione delle condizioni contenute nel disciplinare è prevista la demolizione con ripristino dello stato dei luoghi.
2. I soggetti deputati alla vigilanza ed al controllo in merito sono gli organi di polizia giudiziaria ai sensi del vigente Codice di Procedura Penale, e tutti gli organi di polizia amministrativa facenti parte di questa Amministrazione.

CAPO III

Gli atti di autorizzazione –Procedure

Art. 29 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Capo disciplinano, nel rispetto dei principi stabiliti dal Regolamento Provinciale in materia di gestione del demanio idrico, le attività di cui all'art. 5 del presente atto dispositivo, fatta eccezione per quelle fattispecie che abbiano direttamente ad oggetto beni facenti parte del demanio idrico in quanto il titolo di riferimento in merito è sempre il provvedimento di concessione demaniale.

Art. 30 Istanza di Autorizzazione

1. Il procedimento amministrativo relativo al rilascio di atto di autorizzazione è avviato ad iniziativa di parte, con la presentazione dell'apposita istanza in tre copie di cui una in bollo, salvo esenzioni di legge.
2. Può presentare istanza di autorizzazione chiunque (persone fisiche in forma singola o associata, persone giuridiche di diritto pubblico o di diritto privato) rappresenti all'Amministrazione una necessità di procedere ad una delle tipologie di intervento di cui all'art. 5 del presente atto dispositivo.
3. L'istanza, indirizzata all'Amministrazione Provinciale deve essere firmata dal soggetto richiedente riportando i seguenti elementi:
 - *Dati identificativi del soggetto richiedente;*
 - *Oggetto della richiesta;*
 - *Motivazione della richiesta e scopo dell'autorizzazione;*
 - *Durata dell'atto autorizzatorio;*
 - *Ubicazione puntuale del luogo interessato dall'intervento (località, estremi catastali).*
4. All'istanza di autorizzazione predetta, il soggetto richiedente deve allegare la seguente documentazione in triplice copia .
 - *Relazione Tecnica Generale riportante la metodologia e la finalità dell'intervento, a firma di un professionista abilitato ai sensi di legge;*
 - *Documentazione fotografica dell'area interessata;*
 - *Documentazione progettuale dell'intervento, a firma di un professionista abilitato ai sensi di legge;*
 - *Planimetria Catastale (NCT) e Planimetria Catastale Aggiornata (VAX) dell'area interessata in scala 1:2000;*
 - *Certificazione di destinazione urbanistica della zona, nonché Stralcio del P.R.G. (Piano Regolatore General) e delle norme relative all'area ed alla zona interessata dall'intervento;*
 - *Ricevuta di versamento tramite bollettino postale c.c. dell'Amministrazione provinciale per “diritti di istruttoria e sopralluogo” (attraversamenti corsi pubblici, opera in alveo, ponti, ponticelli, pennelli e guadi, estrazione materiali inerti, ecc.).*
 - *Corografia su “carta tecnica regionale” (CTR) in scala 1:10.000 del corso d'acqua interessato*

Art. 31 Determinazione dei tempi del procedimento

1. Il Servizio preposto dell'Amministrazione Provinciale, ricevuta l'istanza, trasmette all'intestatario comunicazione di avvio del procedimento. Se la domanda risulta completa e non è necessaria l'acquisizione di pareri di altri enti o l'effettuazione di sopralluogo, il provvedimento di autorizzazione o di diniego è rilasciato entro 60 gg. dal ricevimento dell'istanza suddetta; altrimenti, entro 45 gg. dal ricevimento dell'istanza, vengono richieste le integrazioni e i pareri necessari.
2. La richiesta di integrazione interrompe i tempi del procedimento che decorrono nuovamente dal ricevimento delle integrazioni richieste. Qualora nel termine massimo di 60 gg. dal ricevimento della comunicazione di richiesta integrazione, il soggetto istante, senza giustificata motivazione, non provveda in merito, il Servizio procede al diniego comunicandolo all'interessato.
3. Quando la pratica è integrata l'ufficio competente ha 60 gg. di tempo per organizzare ed effettuare il sopralluogo se necessario.
4. Qualora, vista la domanda, risultino necessari pareri di altri Enti, i termini temporali del procedimento si interrompono per un periodo massimo di 30 giorni.

Art. 32 Acquisizione Pareri

1. Il Servizio, attraverso il responsabile del procedimento, individua, in rapporto alla tipologia di attività per cui si richiede l'autorizzazione, gli eventuali pareri da richiedere ai soggetti pubblici preposti a supporto dell'istruttoria in corso.
2. I suddetti pareri sono resi, da parte dei soggetti preposti, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, è possibile l'emanazione del provvedimento senza attendere l'esito della pronuncia consultiva stessa.

Art. 33 Accertamenti e Sopralluoghi

1. Gli accertamenti ed i sopralluoghi relativi alle istanze di concessione per occupazione di beni del Demanio Idrico sono effettuati a discrezione del responsabile del procedimento, qualora detti strumenti di conoscenza vengano ritenuti tecnicamente indispensabili al fine di una corretta valutazione del procedimento amministrativo.
2. I sopralluoghi sono concordati con il richiedente solo in caso di ravvisata necessità e complessità dell'istanza.
3. Circa l'esito del sopralluogo viene redatto apposito verbale, contenente il nominativo dei partecipanti, in quale veste sono intervenuti e le loro eventuali osservazioni in merito. Il verbale deve essere sottoscritto da soggetti intervenuti al sopralluogo.

Art. 34 Provvedimento di autorizzazione

1. Il provvedimento di autorizzazione è disposto dal Servizio competente dell'Amministrazione provinciale, prevedendo le condizioni e le clausole che regolano l'attività oggetto dell'atto, nonché la durata temporale dello stesso.

Art. 35 Il Provvedimento di diniego dell'autorizzazione

1. Il provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di autorizzazione può essere pronunciato in qualsiasi momento dell'istruttoria, sulla base delle seguenti motivazioni:
 - *Attività vietate ai sensi dell'art. 96 del R.D. 523/1904;*

- *Attività che in ogni caso siano valutate negativamente dal Servizio in ordine alle ripercussioni fisiche ed idrogeologiche sui corsi d'acqua e sulle aree facenti parte del demanio idrico insistente sul territorio provinciale;*
 - *Attività che in ogni caso siano valutate negativamente dal Servizio in ordine alle ripercussioni dal punto di vista della tutela ambientale sui corsi d'acqua e sulle aree facenti parte del demanio idrico insistente sul territorio provinciale;*
 - *Ogni altra tipologia di ripercussione negativa di dette attività sul demanio idrico e sulle risorse idriche insistenti territorialmente nella Provincia di Lucca.*
2. Prima della formale adozione del provvedimento negativo, l'Amministrazione Provinciale comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Art. 36 Voltura nell'autorizzazione

1. Il provvedimento di assenso alla voltura nominativa dell'atto di autorizzazione in corso di validità, è quel provvedimento ad istanza del soggetto "dante causa" assente alla vigenza dell'atto originario, in capo ad altro soggetto "avente causa", in ordine alla titolarità di un diritto reale di godimento sul bene come inteso dal disposto del comma 1 dell'art. 5 del presente testo dispositivo. Il provvedimento di assenso alla voltura nominativa dell'atto di autorizzazione è rilasciato entro 60 giorni dalla richiesta.

Art. 37 Limitazione o sospensione dell'esercizio dell'attività oggetto del provvedimento di autorizzazione

1. L'esercizio da parte del soggetto autorizzato circa le facoltà provenienti dall'autorizzazione rilasciata, può essere temporaneamente limitato o sospeso per motivi di pubblico interesse.
2. Il provvedimento amministrativo indica, se prevedibile, la durata della sospensione o della limitazione, nonché le conseguenze in ordine al titolo e la sanzione amministrativa da irrogare nel caso di accertato mancato rispetto delle prescrizioni in esso contenute.

Art. 38 Cause di estinzione del provvedimento di autorizzazione

1. Il provvedimento di autorizzazione si estingue per le seguenti cause:
- a) provvedimento di revoca per sopravvenute esigenze di pubblico interesse o al verificarsi di quegli eventi che a suo tempo avrebbero impedito il rilascio dell'atto;
 - b) provvedimento di decadenza per mancato rispetto grave o reiterato delle condizioni e prescrizioni di cui al disciplinare dell'atto;
 - c) rinuncia da parte del soggetto autorizzato.

Art. 39 Provvedimenti Sanzionatori

1. Ai sensi degli art.96,97,98 del R.D. 523/1904 e dell'art.19 del R.D. 2669/1937 nel caso di abusiva occupazione di aree demaniali è prevista la demolizione con ripristino dello stato dei luoghi.
2. I soggetti deputati alla vigilanza ed al controllo in merito sono gli organi di polizia giudiziaria ai sensi del vigente Codice di Procedura Penale, e tutti gli organi di polizia amministrativa facenti parte di questa Amministrazione.

CAPO IV
Art. 40 Disposizione Finale

1. Per quanto non esplicitato nelle disposizioni del presente Capo, si rinvia alle norme della legislazione vigente in materia, nonché a tutte le altre fonti elencate all'art. 2 del presente atto.

Art. 41 Norme transitorie

1. La sanzione di cui all'art. 27 si applica a decorrere dall'omesso pagamento dell'annualità 2006.

**NOTE REGOLAMENTO E DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI
IN MATERIA DI DEMANIO IDRICO**

Art. 4

R.D. 25 luglio 1904 n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”

Art. 5

R.D. 25 luglio 1904 n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”

Legge 5 gennaio 1994 n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 “Disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della L. 24 aprile 1998, n. 128”

Art. 7

L. 7 agosto 1990 n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Capo III - Partecipazione al procedimento amministrativo

7. Comunicazione di avvio del procedimento.

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

Art. 10

Legge 8 luglio 1986 n. 349 Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale

Art. 6. 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento il

disegno di legge relativo all'attuazione delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale.

2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale, le norme tecniche e le categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro dell'ambiente, sentito il Comitato scientifico di cui al successivo articolo 11, conformemente alla direttiva n. 85/337 del 27 giugno 1985 del Consiglio delle Comunità europee.

3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2 sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente. La comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte dall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale. L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve essere pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano più diffuso nella regione territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale.

4. Il Ministro dell'ambiente, sentita la regione interessata, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilità ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei ministri in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica il Ministro dell'ambiente provvede di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.

5. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministero dell'ambiente, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri.

6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma 3, il Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti contrastanti con il parere sulla compatibilità ambientale espresso ai sensi del comma 4, o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la questione al Consiglio dei ministri.

7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni culturali e ambientali nelle materie di sua competenza.

8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali nel caso previsto dall'articolo 1-bis, comma 2, del *decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312*, convertito, con modificazioni, nella *legge 8 agosto 1985, n. 431*, esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del *decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

9. Qualsiasi cittadino, in conformità delle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al Ministero dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a valutazione di impatto ambientale, nel termine di trenta giorni dall'annuncio della comunicazione del progetto.

L. R 9/98 – “Attribuzione funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo, alimentazione conferite alla Regione dal D.Lgs. 143/97

Art. 13

L.R 16.1.2001. n. 1 “Modifiche alla L.R. 6.2.1998 n. 9 concernente l’attuazione di D.Lgs. 4.6.1997 n. 143 e alle LL.RR. 3.11.1998 n. 77, 26.11.1998 n. 85, 1.12.1998 n. 87, 1.12.1998 n. 88 e 11.12.1998 n. 91 concernenti l’attuazione del D.Lgs. 31.3.1998 n. 112 in materia di conferimento di funzione e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali “

Art. 28

R.D. n. 523/1904 Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie;

Art. 96. Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

- a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;
- b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- c) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dal prefetto, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l'ufficio del Genio civile;
- e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
- f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;
- g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;
- h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatoi pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;
- i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;
- k) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;
- l) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- m) i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari;
- h) lo stabilimento di molini natanti.

Art. 97. Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso del prefetto e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i seguenti:

- a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;
- c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 95, lettera c);
- d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;
- e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;

f-g-h-i) lettere abrogate

- k) la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;
- l) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo dell'intera estirpazione delle chiuse abbandonate;
- m) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, eccettuate quelle località ove, per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici e privati. Anche per queste località però l'autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogniqualvolta riconosca poterne il regime delle acque e gl'interessi pubblici o privati esserne lesi;
- n) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lung'esse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie, fatta eccezione, quanto a detta estrazione, per quelle località ove per consuetudine invalsa suolsi praticare senza speciale autorizzazione

Art. 98. Non si possono eseguire, se non con speciale autorizzazione del ministero dei lavori pubblici, e sotto la osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, le opere che seguono:

a-c) lettere abrogate

- d) le nuove costruzioni nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici o canali demaniali, di chiuse, ed altra opera stabile per le derivazioni di ponti, ponti canali e botti sotterranee, non che le innovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti;
- e) la costruzione di nuove chiaviche di scolo a traverso gli argini e l'annullamento delle esistenti;

f) lettera abrogata

R.D. n. 2669/1937 “Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1° e 2° categoria e delle opere di bonifica”

Art. 19. L'ingegnere capo del Genio civile, riconosciuta la regolarità delle denunce, allorché lo reputi necessario ed opportuno, fa richiesta alla autorità giudiziaria per l'esercizio dell'azione penale. Indipendentemente dall'azione stessa, sentito il contravventore, ordina al medesimo di eseguire entro un congruo termine tutto ciò che è tenuto a fare in conseguenza della contravvenzione commessa.

In caso di inadempimento, provvede per la esecuzione di ufficio.

Avverso il procedimento dell'ingegnere capo, è ammesso ricorso in via gerarchica al ministero dei lavori pubblici.

Sentito poi il trasgressore, l'ingegnere capo approva la nota delle spese tutte sostenute e la comunica al prefetto che la rende esecutiva e ne dispone la riscossione dell'importo nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte.

Nei casi d'urgenza, qualora il contravventore non sia conosciuto, provvede immediatamente alla esecuzione d'ufficio, salvo a procedere successivamente agli accertamenti necessari per la scoperta del contravventore.

Art. 35

R.D. n. 523/1904 Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie
Art. 96. v. note art. 28

Art. 39

R.D. 25 luglio 1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”

Artt. 96, 97 e 98 – v. note art. 28

R.D. n. 2669/1937 Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1° e 2° categoria e delle opere di bonifica;
Art. 19 – v. note art. 28